

EQUIPARAZIONE ISOLAMENTO FIDUCIARIO AL RICOVERO OSPEDALIERO

La risposta dell'Amministrazione alla FLP

Lo scorso 1 marzo la FLP aveva chiesto all'Amministrazione di pronunciarsi in merito all'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva, dovute al Covid-19, soprattutto al fine di mantenere l'intero trattamento economico relativo all'indennità di amministrazione.

Ritenevamo infatti inopportuno ed errato che in tali circostanze al personale venisse applicata la ritenuta dell'indennità di amministrazione per 15 giorni, come è previsto per le malattie dalla legge e dal vigente CCNL.

Appare, invece più ragionevole, agganciandosi a quello che ormai può essere considerato un principio (affermato dall'articolo 19 del d.l. n. 9/2020) sostenere che l'isolamento fiduciario debba essere equiparato al ricovero ospedaliero (stante peraltro l'obbligo imposto dall'Amministrazione, anche nel caso dell'assenza di sintomi e di infezione da parte dell'interessato) e non procedere quindi ad alcuna decurtazione dell'indennità.

Oggi (28 maggio 2021) ci è pervenuta la **risposta** dell'Amministrazione che alleghiamo con la quale ***<si rappresenta che tale equiparazione è stata stabilita inizialmente dall'art. 19 del decreto legge n. 9/2020 e successivamente dall'art. 87, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta">***.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV – Relazioni sindacali

Prot. n. OM.7701/S-649

Roma, 28/05/2021

All'Organizzazione sindacale FLP
SEDE

OGGETTO: Equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva, dovute al Covid - 19.

Di seguito a precorsa corrispondenza, si trasmette la nota prot. n. 36069 del 27 maggio scorso pervenuta dall'Ufficio I della Direzione Centrale per le politiche del personale dell'amministrazione, riguardante l'oggetto.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Falcone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93

All.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, data protocollo

All'Ufficio IV – Relazioni Sindacali

E p.c.

Alla Direzione Centrale per le risorse
finanziarie e strumentali

OGGETTO: Equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovute al COVID-19.

Con nota dell'1 marzo u.s., FLP Interno ha chiesto alla scrivente se il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovute al COVID-19, sia equiparabile al ricovero ospedaliero, con conseguente riconoscimento dell'intero trattamento economico relativo all'indennità di amministrazione.

Al riguardo, si rappresenta che tale equiparazione è stata stabilita inizialmente dall'art. 19 del decreto legge n. 9/2020 e successivamente dall'art. 87, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto".

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
A.M. Manzone